

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 08/10/2020

Oggetto: Proroga dello stato di emergenza – Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza – Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020](#)) la **Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020**, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021, nonché il **Decreto Legge n. 125/2000** contenente ulteriori misure di contenimento del rischio epidemiologico.

Si segnala che **sono state prorogate sino al 15 ottobre p.v. le misure emergenziali** previste nel [DPCM del 7 settembre 2020](#), la cui efficacia sarebbe cessata il 7 ottobre (art. 5, D.L. n. 125/2000). È dunque da attendersi a breve termine un ulteriore DPCM, del cui contenuto si darà conto con successiva nota informativa.

Con il nuovo Decreto Legge il Governo ha adottato altresì un'ulteriore misura di contenimento del rischio epidemiologico, di interesse anche per il mondo dello Sport.

A partire dalla data odierna (8 ottobre 2020) sussiste, infatti, **l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie** (mascherina), nonché **l'obbligo di indossarlo sia nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, sia in tutti quelli all'aperto.**

Tale obbligo viene meno dove, considerate le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita **in modo continuativo la condizione di isolamento** rispetto a persone non conviventi. Sono espressamente esclusi dall'applicazione delle nuove misure emergenziali i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Per quanto di interesse, si segnala che **l'obbligo di avere con sé nonché di indossare la mascherina non sussiste nello svolgimento dell'attività sportiva.**

Appare utile precisare che il Governo **ha comunque fatto salvi i protocolli e linee guida anti-contagio** previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Si ritiene, dunque, che per palestre e piscine continuino ad esseri efficaci le linee guida di cui all'allegato 9, DPCM 7 agosto 2020.

La violazione degli obblighi di cui sopra è punita con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000**, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si segnala che è stato approvato il **Decreto interministeriale 28 settembre 2020** in base al quale Sport e Salute S.p.A. procederà ad erogare, in via automatica, l'indennità di giugno ai collaboratori sportivi già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 che abbiano cessato, sospeso o ridotto l'attività.

Come chiarito dalle [FAQ](#) pubblicate sul sito di Sport e Salute S.p.A. per "cessazione" si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del COVID-19 nel mese di giugno 2020, per "sospensione" che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del COVID-19 nel mese di giugno 2020 e per "riduzione" che vi sia stata una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il medesimo mese.

*

Si segnala in conclusione che è stato pubblicato il [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106](#) disciplinante le **procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso. Del contenuto di tale Decreto Ministeriale si darà conto con successiva nota di approfondimento.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC